

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.20 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto IVAN BRUNO in qualità di legale rappresentante dell' Associazione denominata " Comitato No al Petrolio nel Vallo di DIANO "

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

Avvio di procedura VIA, relativo all'Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominato "Monte cavallo", avanzata dalla Shell Italia E&P s.p.a.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro (specificare) _____



TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Visto l'avviso di avvio di procedura VIA, relativo all'Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominato "Monte cavallo", avanzata dalla Shell Italia E&P s.p.a. questo comitato denominato NO AL PETROLIO NEL VALLO DI DIANO da ora in poi COMITATO ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs 152/06 trasmette le presenti osservazioni:

La procedura VIA integrata con Valutazione di Incidenza per interventi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominato "Monte Cavallo", avanzata dalla Shell Italia E&P S.p.A. interessa una superficie complessiva di circa 211,9 chilometri quadrati e ricade nel territorio dei comuni di Atena Lucana, Brienza, Marsico Nuovo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Paterno, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano, Teggiano e Tramutola.

A questo proposito si RILEVA in tutti gli elaborati progettuali e, nello specifico:

- nel Progetto Definitivo
- nello Studio di Impatto Ambientale
- nella Sintesi non tecnica

che la Shell descrive un programma dei lavori così articolato:

- prima fase: realizzazione di studi geologici ed analisi di immagini satellitari;
- seconda fase: acquisto e riprocessamento di dati geofisici esistenti e posizionamento di sensori per l'acquisizione di sismica passiva (geofoni);
- terza fase: eventuale perforazione di un pozzo esplorativo, da effettuarsi "solo nella circostanza in cui gli studi eseguiti nelle fasi precedenti individuassero interessanti strutture geologiche atte ad ospitare un potenziale accumulo di idrocarburi".

Tale accurata elencazione, però, non trova alcun riscontro né nell'analisi preventiva, né nella proposta progettuale, né nello studio di impatto ambientale, in quanto la Shell, comunica, già nell'introduzione del progetto definitivo, che tutte le elaborazioni progettuali:

- riguardano esclusivamente le prime due fasi indicate, ossia quelle prive di impatto ambientale
- escludono completamente la terza, che è quella realmente e fortemente impattante sull'ambiente.

Per la terza fase, si afferma che, "verrà presentata una successiva proposta progettuale da



sottoporre ad una nuova e specifica procedura di V.I.A.”.

Allo stesso modo, la procedura adottata dalla Shell nell'istanza in esame e la sua scelta di sottoporre ad autonoma procedura di VIA il solo sotto-progetto riguardante le due fasi iniziali appare:

- DEL TUTTO ERRATA SOTTO IL PROFILO TECNICO
- COMPLETAMENTE ILLEGITTIMA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO

Le prime due fasi, infatti, non sono in alcun modo scindibili dalle altre poichè:

- sono prive di autonomia funzionale: esse, infatti, trovano la loro ragion d'essere solo ed unicamente in quanto finalizzate alla realizzazione della terza fase;
- non sono in alcun modo rappresentative dell'intero progetto di “ricerca di idrocarburi in terraferma” sotto il profilo dell'impatto sull'ambiente in quanto prive di emissioni nocive a differenza della terza fase, caratterizzata da impatto ambientale estremamente rilevante.

Va inoltre evidenziato che lo “spacchettamento” non modifica in alcun modo la fattispecie funzionale dei singoli sotto-progetti e che, di conseguenza, ognuno di essi, pur considerato autonomamente, resta incluso nell'ambito della classe funzionale “attività estrattive” e mantiene l'obbligo di rispettare le relative norme tecniche, ambientali e di pianificazione territoriale.

Anche in questo si rileva l'erroneità della progettazione, poichè il posizionamento dei geofoni, in quanto riconducibile alla funzione “attività estrattiva”, non rispetta gli strumenti di pianificazione territoriale, né risulta essere frutto di un'accurata analisi conoscitiva del sito condotta non solo raccogliendo ed elencando i dati disponibili, ma interpretandoli ed ampliandoli con studi adeguati.

In fase di analisi, infatti, la Shell avrebbe avuto l'obbligo di individuare i siti oggetto di intervento per tutte e tre le fasi del progetto complessivo escludendo, nell'ambito dell'area perimetrata:

- i centri urbani ed i nuclei abitati
- le aree con valenza storico-archeologica o paesaggistica
- tutte le aree in cui sono localizzati corpi idrici superficiali e profondi, le loro aree di ricarica e le relative fasce di rispetto;
- le aree in cui si trovano faglie sismiche
- le aree interessate da dissesto idrogeologico
- le aree sottoposte a vincolo ambientale specifico
- le aree fortemente degradate e da bonificare
- le aree in cui l'attività estrattiva è vietata dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in vigore



- le fasce di rispetto circostanti tutte le aree elencate, da individuare - sulla base del principio di precauzione - tenendo conto del fatto che le tecniche attualmente adottate per l'estrazione di idrocarburi consentono di effettuare anche perforazioni orizzontali sotterranee. La larghezza di tali fasce deve, pertanto, essere equivalente allo sviluppo orizzontale delle perforazioni stesse.

Analogamente la Shell avrebbe dovuto redigere la progettazione localizzando gli interventi di tutte e tre le fasi o solo ed esclusivamente nelle aree residue, progettando l'intervento nella sua interezza e nel modo più accurato e dettagliato possibile pur nell'ambito di un livello progettuale Definitivo e non ancora Esecutivo.

Si RILEVA CHE :

- nonostante la VIA sia attualmente richiesta per il posizionamento di un elevato numero di apparecchi passivi (geofoni) su tutto il territorio dei Comuni che rientrano nell'istanza stessa, il posizionamento dei geofoni è la seconda di tre fasi di un progetto finalizzato alla ricerca di idrocarburi nel Vallo di Diano.
- la richiesta di VIA per l'installazione di geofoni è strumentale in quanto non è lo scopo finale del progetto
- vista la natura della richiesta, è necessario valutare non solo l'aspetto relativo all'impatto dell'installazione dei geofoni, ma al complesso del progetto e del suo fine, che non è il rilevamento di dati ma la ricerca di idrocarburi. Questo è ampiamente dichiarato dalla Shell nel Progetto Definitivo e nello Studio di Impatto Ambientale allorché recita: " Progetto definitivo, istanza di permesso di ricerca idrocarburi Monte Cavallo, pag. 10, 1.4.1.2 Opzione 0: non esecuzione del progetto "La non realizzazione delle opere, o alternativa zero, considerata nell'ambito di fattibilità di questo progetto, ne comprometterebbe l'esecuzione nella sua totalità, in quanto rinunciando alla prima fase esplorativa verrebbero a meno i presupposti per eseguire anche le successive fasi progettuali. La non-esecuzione del progetto porterebbe a non sfruttare una potenziale risorsa energetica ed economica del territorio." .

Sempre per ciò che concerne la Fase II del progetto si evidenzia che

- Shell E&P SpA fa richiesta di VIA per l'installazione di 195 geofoni nel Vallo di Diano, NON INDICANDO NEL PROGETTO CHE L'AREA RICADE TOTALMENTE IN ZONA CONTIGUA AL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO DIANO E ALBURNI, disciplinata dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA- 26 marzo 2001, n. 516 regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;



- Shell E&P SpA fa richiesta di VIA non indicando il puntuale posizionamento della rete dei geofoni a cui dovrebbe corrispondere la relativa coordinata geografica, non consentendo di conoscere l'esatto posizionamento, se tali strumenti ricadano in area protetta EUAP 0971, così come pare rilevabile dalla cartografia allegata allo studio di impatto ambientale (si veda l'allegato al progetto, PAG. 92, fig. 3.10 TRACCIATO DI POSIZIONAMENTO);

- Shell E&P SpA fa richiesta di VIA, non specificando i parametri ubicativi dei geofoni da installare (come previsto da D.P.R. 12/04/1996, art. 6 c. 4), non permettendo di individuare esattamente particelle e fogli catastali delle aree interessate all'installazione, né coordinate geografiche precise, riservandosi la possibilità di variazione del posizionamento dichiarando: "E' opportuno precisare che si tratta di una disposizione preliminare effettuata nell'ambito progettuale tramite carteggio, in fase di esecuzione sarà poi possibile spostare i punti lateralmente di 200 metri, qualora ci fossero impedimenti o altri ostacoli al momento non preventivabili." Ciò, nonostante poi nel Quadro di Riferimento Programmatico (paragrafo 2.3.8.2 pag 59) riporti specifica norma: "Per quanto concerne l'attività di estrazione idrocarburi, nelle Norme di Attuazione del PTCP, alla scheda 8 "Il Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est" si legge che è fatto divieto assoluto, all'interno e nelle aree contigue al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni "di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta pressione (maggiore di 30 bar) lungo la costa cilentana da Sapri ad Agropoli e lungo le aste fluviali principali quali fiume Bussento, Mingardo, Alento ecc.";

- Shell E&P SpA fa richiesta di VIA su un vasto territorio per lo più agricolo e protetto da legge nazionale, in gran parte frammentato in piccole proprietà. La Società Shell tuttavia, non presenta nel progetto alcuna prova di indagine conoscitiva di disponibilità dei privati a concedere il terreno per il tempo necessario ai rilevamenti;

- Shell E&P SpA invia l'istanza di VIA per la ricerca di idrocarburi nel Vallo di Diano, non premurandosi di inviare la stessa istanza anche all'indirizzo dell'Ente Parco del Cilento Diano e Alburni (come si evince dall'intestazione dell'istanza stessa), ente direttamente interessato per competenze chiare sul territorio indicato, come si evince dal regolamento aree contigue istituito con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA



CAMPANIA, 26 marzo 2001, n. 516

- Nei documenti di progetto presentati da Shell Italia non sono precisate le connessioni tra patrimonio architettonico ed archeologico e l'intervento di posizionamento dei geofoni e della indagine sui tipi di roccia; ciò desta preoccupazione in quanto è la stessa società Shell Italia a indicare all'interno dell'area del permesso di ricerca svariati beni architettonici, e archeologici ubicati nei Comuni di Atena Lucana, Sala Consilina, Padula; tuttavia la società petrolifera si limita a dare l'esatta posizione geografica senza fare nessun riferimento a quale tipo di impatto o intervento sarebbero sottoposti i beni.
- Shell E&P SpA non cita a proposito dell'area SIC Monti della Maddalena il decreto dirigenziale n. 51 del 26/10/2016 emanato dalla Regione Campania contenente MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC PER LA DESIGNAZIONE DELLE ZSC DELLA RETE NATURA 2000 DELLA REGIONE CAMPANIA; in particolare il sopra citato decreto a proposito del Sic Monti della Maddalena recita" al punto 4 Minacce che: è fatto divieto di C - Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia; e al punto G05 - Altri disturbi e intrusioni umane; inoltre tra i divieti si cita: "é fatto divieto di accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, di gestione, vigilanza e ricerca per attività autorizzate o svolte per conto del soggetto gestore, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio, dei proprietari dei fondi privati per l'accesso agli stessi, degli aventi diritto in quanto titolari di attività autorizzate dal soggetto gestore e/o impiegati in attività dei fondi privati e pubblici. Pertanto non è ammissibile la presenza o circolazione di uomini e mezzi atti al posizionamento dei geofoni come dichiarato dalla Shell E&P SpA;

Per i motivi sopra esposti, il Comitato Chiede

che venga respinta

l'istanza di VIA della Shell E&P per il permesso Monte Cavallo.

Si ravvisano, inoltre, ulteriori incongruenze:

- SISMICITÀ STORICA, nonostante siano elencati, a detta della Shell, tutti i sismi dall'anno



1000 sino al 2006, con magnitudo poco elevata, ci si dimentica di citare il sisma del 1980 di magnitudo 6.5 Richter che coinvolse gravemente tutta la l'area in esame, provocando distruzione.

➤ RIFERIMENTO AD UNA VERSIONE OBSOLETA DELL'ART. 38 PRECEDENTE ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016

Nella declaratoria del paragrafo 1.4.1.1. dedicata all' "Opzione I: svolgimento del progetto" dell'elaborato definito SINTESI NON TECNICA", nel richiamare l'introduzione di nuove regole in virtù del DL "Sblocca Italia", convertito in Legge 164 dell'11 Novembre 2014, il riferimento al carattere strategico, di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, è alla versione dell'art 38 precedente alla Legge di Stabilità per il 2016, che ha conservato la "semplice" pubblica utilità. La Legge di Stabilità per il 2016, n. 208, del 28 Dicembre 2015 (Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream) al comma n° 240 dell' articolo 1, infatti statuisce che: "All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»; b) il comma 1-bis è abrogato; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».



Il Sottoscritto IVAN BRUNO dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Dichiarazione di indisponibilità dei terreni da parte dei proprietari

Sala Consilina , il 23 Febbraio 2017

Il Dichiarante

IVAN BRUNO

Con la presente, lo scrivente Comitato, chiede alla S.v. di non pubblicare sul portale del ministero dell'ambiente: <http://www.va.minambiente.it/> l'allegato_3 in riferimento alle Osservazioni presentate dal suddetto comitato per l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Monte Cavallo" in quanto trattasi di dati personali sensibili. allo stesso tempo si rende lo stesso Allegato_3 disponibile per la consultazione ai fini della valutazione della suddetta VIA. Si precisa che l'Allegato_3 è composto di n.8 parti.

Distinti saluti. Per il Comitato no al petrolio vallo di diano Ivan Bruno